

Traduzione

Convenzione culturale europea

Conclusa a Parigi il 19 dicembre 1954

Approvata dall'Assemblea federale il 5 giugno 1962¹

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 13 luglio 1962

Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1962

(Stato 13 febbraio 2013)

I Governi firmatari della presente Convenzione, Membri del Consiglio d'Europa,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri al fine di salvaguardare ed incrementare gli ideali ed i principi che fanno parte del loro patrimonio comune,

considerando che la realizzazione di questo scopo favorisce la mutua comprensione fra i popoli d'Europa

considerando che per questo proposito non solo è auspicabile di concludere convenzioni bilaterali fra i Membri del Consiglio, ma anche di seguire una politica d'azione comune intesa a mantenere la cultura europea e a incoraggiare lo sviluppo

avendo deciso di concludere una Convenzione europea culturale generale, intesa a favorire, tra i cittadini di tutti i Membri del Consiglio e tra quelli di altri Stati europei che aderissero alla Convenzione, lo studio delle lingue, della storia e delle civiltà degli altri e della civiltà comune ad essi tutti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Parte Contraente prenderà misure intese a salvaguardare e a incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale comune dell'Europa.

Art. 2

Ogni Parte Contraente, nella misura del possibile:

- (a) incoraggerà i suoi nazionali allo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle altre Parti e concederà le facilitazioni atte a promuovere detto studio nel suo territorio, e
- (b) si sforzerà di diffondere lo studio della sua lingua, o delle sue lingue, della sua storia e della sua civiltà sul territorio delle altre Parti Contraenti e di agevolare ai nazionali di queste lo svolgimento di tali studi sul suo territorio.

RU 1962 973; FF 1961 II 1193 ediz. ted. 1249 ediz. franc.

¹ RU 1962 971

Art. 3

Le Parti Contraenti si consulteranno, nel quadro del Consiglio d'Europa, al fine di coordinare le loro azioni per lo sviluppo delle attività culturali d'interesse europeo.

Art. 4

Per l'applicazione degli articoli 2 e 3, ogni Parte Contraente dovrà facilitare, nella misura del possibile, la circolazione e lo scambio delle persone nonché degli oggetti di valore culturale.

Art. 5

Ogni Parte Contraente considererà gli oggetti di valore culturale europeo in suo possesso, come parte integrante del patrimonio culturale comune, prenderà le misure necessarie a salvaguardarli e ne faciliterà l'accesso.

Art. 6

1. Le proposte concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e le questioni relative alla sua interpretazione saranno esaminate nelle riunioni del Comitato degli esperti culturali del Consiglio d'Europa.
2. Ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che abbia aderito alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 9, potrà delegare uno o più rappresentanti alle riunioni previste dal numero precedente.
3. Le conclusioni adottate nel corso delle riunioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, saranno presentate, sotto forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, a meno che si tratti di decisioni d'ordine amministrativo di competenza esclusiva del Comitato degli esperti culturali e non comportanti spese suppletive.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunicherà, ai Membri del Consiglio e ai Governi degli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione, ogni decisione in materia, presa dal Comitato dei Ministri o dal Comitato degli esperti culturali.
5. Ciascuna Parte Contraente notificherà regolarmente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le misure che avrà adottato per applicare le disposizioni della presente Convenzione, in seguito alle decisioni del Comitato dei Ministri o del Comitato degli esperti culturali.
6. Nel caso che talune proposte concernenti l'applicazione della presente Convenzione interessassero un numero limitato di Parti Contraenti, queste proposte potranno essere esaminate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, purché non comportino spese a carico del Consiglio d'Europa.

Art. 7

Se, al fine di promuovere gli intenti della presente Convenzione, due o più Parti Contraenti desiderano indire, presso la sede del Consiglio d'Europa, altre riunioni, all'infuori di quelle previste al paragrafo 1 dell'articolo 6, il Segretario Generale del Consiglio presterà tutta l'assistenza amministrativa necessaria.

Art. 8

Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a influire

- (a) sulle disposizioni di convenzioni culturali bilaterali già firmate da una Parte Contraente, sull'opportunità che altre Parti Contraenti concludano ulteriormente tali convenzioni e
- (b) sull'obbligo per ogni persona, di sottomettersi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel territorio di una Parte Contraente; per quanto concerne l'entrata, il soggiorno e l'uscita degli stranieri.

Art. 9

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Dovrà essere ratificata, e gli strumenti di ratificazione saranno depositi presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Non appena tre Governi firmatari avranno depositato il loro strumento di ratificazione, la presente Convenzione entrerà in vigore per questi Governi.
3. Per ogni Governo firmatario che la ratificherà ulteriormente, la presente Convenzione entrerà in vigore al momento del deposito dell'istrumento di ratificazione.
4. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà decidere, all'unanimità, d'invitare, secondo le modalità che giudicherà opportune, ogni Stato europeo non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. Ogni Stato invitato potrà aderire deponendo il suo istrumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa; l'adesione sarà valida al momento del recapito di detto istrumento.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà la deposizione degli strumenti di ratificazione e di adesione a tutti i Membri del Consiglio e agli Stati aderenti.

Art. 10

Ogni Parte Contraente potrà specificare i territori ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Convenzione inviando al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che verrà trasmessa da quest'ultimo a tutte le altre Parti Contraenti.

Art. 11

1. Allo scadere d'un periodo di cinque anni a contare dall'entrata in vigore, la presente Convenzione potrà essere disdetta da ognuna delle Parti Contraenti. Questa disdetta si farà per iscritto, indirizzandola al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne avvertirà le altre Parti Contraenti.
2. La disdetta avrà effetto, per la Parte Contraente interessata, dopo sei mesi a contare dalla data del suo recapito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 19 dicembre 1954, nella lingua francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare, depositato presso l'Archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale consegnerà copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari ed aderenti.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 13 febbraio 2013²

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	25 giugno	1992 A	25 giugno	1992
Andorra	22 gennaio	1996	22 gennaio	1996
Armenia	25 aprile	1997 A	25 aprile	1997
Austria	4 marzo	1958	4 marzo	1958
Azerbaijan	25 aprile	1997 A	25 aprile	1997
Belarus	18 ottobre	1993 A	18 ottobre	1993
Belgio	11 maggio	1955	11 maggio	1955
Bosnia e Erzegovina	29 dicembre	1994 A	29 dicembre	1994
Bulgaria	2 settembre	1991 A	2 settembre	1991
Ceca, Repubblica ^a	10 maggio	1990 A	1° gennaio	1993
Cipro	23 settembre	1969	23 settembre	1969
Croazia	27 gennaio	1993 A	27 gennaio	1993
Danimarca	7 maggio	1955	7 maggio	1955
Estonia	7 maggio	1992 A	7 maggio	1992
Finlandia	23 gennaio	1970 A	23 gennaio	1970
Francia	19 marzo	1955	5 maggio	1955
Georgia	25 aprile	1997 A	25 aprile	1997
Germania*	17 novembre	1955	17 novembre	1955
Grecia*	10 gennaio	1962	10 gennaio	1962
Kazakistan	5 marzo	2010 A	5 marzo	2010
Irlanda	11 marzo	1955	5 maggio	1955
Islanda	1° marzo	1956	1° marzo	1956
Italia	16 maggio	1957	16 maggio	1957
Lettonia	7 maggio	1992 A	7 maggio	1992
Liechtenstein	13 giugno	1979	13 giugno	1979
Lituania	7 maggio	1992 A	7 maggio	1992
Lussemburgo	30 luglio	1956	30 luglio	1956
Macedonia	24 novembre	1995 A	24 novembre	1995
Malta	12 dicembre	1966	12 dicembre	1966
Moldova	24 maggio	1994 A	24 maggio	1994
Monaco	6 luglio	1994 A	6 luglio	1994
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia	24 gennaio	1956	24 gennaio	1956
Paesi Bassi*	8 febbraio	1956	8 febbraio	1956
Polonia	16 novembre	1989 A	16 novembre	1989
Portogallo	16 febbraio	1976 A	16 febbraio	1976

² RU 1962 973, 1968 1695, 1972 2091, 1978 304, 1984 229, 1987 838, 1989 179, 1990 1264, 2003 3429, 2009 3953 e 2013 705. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Regno Unito*	5 maggio	1955	5 maggio	1955
Gibilterra	27 maggio	1998	27 maggio	1998
Isola di Man	28 gennaio	1994	28 gennaio	1994
Jersey	19 marzo	1999	19 marzo	1999
Romania	19 dicembre	1991 A	19 dicembre	1991
Russia	21 febbraio	1991 A	21 febbraio	1991
San Marino	13 febbraio	1986 A	13 febbraio	1986
Santa Sede	10 dicembre	1962 A	10 dicembre	1962
Serbia	28 febbraio	2001 A	28 febbraio	2001
Slovacchia ^a	10 maggio	1990 A	1° gennaio	1993
Slovenia	2 luglio	1992 A	2 luglio	1992
Spagna	4 luglio	1957 A	4 luglio	1957
Svezia	16 giugno	1958	16 giugno	1958
Svizzera	13 luglio	1962 A	13 luglio	1962
Turchia	10 ottobre	1957	10 ottobre	1957
Ucraina	13 giugno	1994 A	13 giugno	1994
Ungheria	16 novembre	1989 A	16 novembre	1989

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Data del deposito dello strumento d'adesione della Repubblica federativa ceca e slovacca.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera³

«In osservanza alla struttura federativa della Svizzera e segnatamente alla competenza dei Cantoni in materia d'educazione e cultura, così come risulta dalla Costituzione federale, la Svizzera fa riserva di detta competenza nell'applicazione della Convenzione.»

³ DF del 5 giu. 1962 (RU 1962 971).